

REGOLAMENTO (CEE) N. 1334/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

che riduce i prezzi di base e di acquisto dei pomodori e delle albicocche per la campagna 1993-94, in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, si applicano i coefficienti riduttori 1,010561 e 1,012674, fissati dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁷⁾, nell'am-

bito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto dei pomodori e delle albicocche, per la campagna 1993-94, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che da quanto precede risulta che i prezzi di base e di acquisto dei pomodori e delle albicocche fissati, per la campagna 1993-94, dal regolamento (CEE) n. 1289/93, devono essere ridotti dell'1,05 % per i pomodori e dell'1,25 % per le albicocche; che questa riduzione è imputabile ai riallineamenti monetari del settembre 1992 e del novembre 1992 per i pomodori e ai riallineamenti monetari del settembre e novembre 1992 e del gennaio 1993 per le albicocche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto dei pomodori e delle albicocche fissati per la campagna 1993-94 dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono ridotti dell'1,05 % per i pomodori e dell'1,25 % per le albicocche e ammontano agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(⁵) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.

(⁶) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(⁷) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(⁸) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.